



COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

PROVINCIA SUD Sardegna

Via Vittorio Emanuele n.200 – 09010 Fluminimaggiore – Tel. 0781.5850 207 Fax. 0781.580 519

SETTORE TECNICO – AREA LLPP

Sito: <http://www.comune.fluminimaggiore.ca.it>

Pec: protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2006)

(Approvato con deliberazione della G.C. n. 86 del 25/11/2017)

1.1) Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e si applica al personale interno (ossia appartenente all'organico dell'Ente con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o determinato) che svolge funzioni tecniche di Responsabile Unico del Procedimento e le funzioni tecniche durante le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo di un'opera o lavoro pubblico.

1.2) Nel quadro economico dell'opera pubblica, dovrà essere indicato nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, lo stanziamento destinato per l'80% alla remunerazione del personale interno che abbia partecipato alle varie fasi progettuali ed esecutive, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa e confluiti nel presente regolamento, tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

1.3) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

1.4) L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica, al RUP e al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente regolamento in ragione delle attività effettivamente svolte all'interno. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima costituiscono economie.

1.5) Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

1.6) Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

1.7) Restano esclusi i lavori di manutenzione ordinaria, così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e relativi allegati, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

Art. 2 Definizioni¹

Ai fini del presente regolamento si intende per:

“PROGETTO”: il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico. I livelli di approfondimento di cui si compone il progetto e la documentazione tecnico-amministrativa da redigere sono stabiliti dal RUP, ai sensi e per gli effetti di legge.

¹ Inserito art. con le definizioni

“RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO” (RUP) di cui al D. Lgs 163/2006, il quale viene individuato per ciascuna opera, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP viene individuato dal Responsabile del servizio dei Lavori Pubblici. Il RUP propone, al Responsabile del servizio dei Lavori Pubblici, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.

“PROGETTISTA”: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Individuato/i tra i dipendenti in possesso del titolo di studio e della professionalità adeguata per la redazione di progetti di lavori pubblici, con provvedimento dell'Amministrazione, sulla base delle informazioni e delle motivazioni che il RUP adotta ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR n. 207/2010. Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.

“UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI”: composto dal Direttore dei Lavori e dagli assistenti di cantiere e dai direttori operativi (compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione). Deve essere istituito con provvedimento dell'Amministrazione sulla base delle informazioni o degli atti predisposti dal RUP.

“COLLABORATORI INTERNI”: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.

“COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate al Titolo X del DPR 207/2010.

“GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.

“COSTO PREVENTIVATO DELL'OPERA O DEL LAVORO”: l'importo ottenuto dalla somma delle voci del quadro economico che rientrano nelle responsabilità previsionali del progettista (importo per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza).

“OPERA” o “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico", fatta eccezione per i lavori di manutenzione. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in economia, leasing, contratto di disponibilità ecc.).

“FONDO”: fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo n. 163/2006.

“FONDO PER LA PROGETTAZIONE” (FP): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

ART. 3 – Costituzione del fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli

interventi. L'entità del Fondo viene stabilita all'inizio dell'anno sulla base del costo preventivato dai progetti delle opere e dei lavori pubblici compresi nell'elenco annuale dei lavori.²

Il medesimo Fondo deve comprendersi all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'art. 15, comma k), del contratto collettivo del lavoro del 1 aprile 1999, e dall'art. 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004.³

Alla costituzione del fondo concorrono:

- una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs 163/2006, con esclusione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie⁴. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, al netto di somma a disposizione, IVA e spese tecniche escluse, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio gli imprevisti (netto) e quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori. Tale somma è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e criteri previsti nel presente regolamento.

- Una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato. Tale somma è ripartita per ogni strumento di pianificazione con le modalità e criteri previsti nel presente regolamento. Gli incentivi per prestazioni urbanistiche inerenti la redazione di pianificazione trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti di bilancio.

ART. 4 – Rilevanza tecnica dei lavori e delle opere e quantificazione del fondo.

4.1) In conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 163/2006 è così graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi:

² Questa previsione si rende necessaria ai fini del collegamento della formazione del fondo con il bilancio, stante il fatto che si approva ora il regolamento ciò va letto nel senso che devono essere accantonate in bilancio le somme per gli incentivi.

³ In deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, il salario accessorio (compresi gli incentivi qui in argomento) può essere erogato solo sulla base di previsioni di legge o in base alla legge (quindi solo sulla base di espresse previsioni del CCNL e Contratto decentrato). Cioè a dire che se solo se previsto e per l'importo inserito nel fondo produttività concordati in sede di contrattazione decentrata è possibile erogare forma di salario accessorio, in mancanza è danno erariale. In mancanza dovrà verificarsi come è possibile ricostruire a posteriori il Fondo.

(si ricorda che gli incentivi sotto la vigenza del dlgs 163, per pacifica giurisprudenza, non si conteggiano ai fini del calcolo del raggiungimento del tetto massimo di parte variabile e fissa del fondo, contrariamente a quanto detto dalla corte conti, anche se ora di nuovo *sub judice* la questione, per gli incentivi ex 113 nuovo codice dei contratti, quindi dal 19/20 aprile 2017). SI LEGGA CC deliberazione 04.10.2011 n. 51: **“Con riferimento a tali emolumenti, resta dunque fermo il principio di diritto già affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti le quali, avevano individuato e tipizzato, come criterio generale di esclusione dal limite di spesa** posto allora dall'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010 (disposizione “sostanzialmente sovrapponibile”, secondo la Sezione delle autonomie, a quella vigente), **tutti quei compensi per prestazioni professionali specialistiche offerte da soggetti qualificati, tra cui l'incentivo per la progettazione stabilito, nel quadro normativo ratione temporis vigente, dall'art. 93, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006.**

⁴ si legga <http://biblus.acca.it/delibera-10-2016-corte-dei-conti-incentivi-alla-progettazione/> - Con la delibera 23 marzo 2016, n. 10, la Sez. Autonomie della Corte dei Conti chiamata ad dirimere un contrasto interpretativo ha statuito che “*la corretta interpretazione dell'articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n.11/2016, è nel senso dell'esclusione dall'incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria.*”

- a) progetti di opere o lavori con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,20%;
- b) progetti di opere o lavori con importo inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.186.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e sino all'importo di Euro 4.000.001,00: percentuale del 1,40%;
- c) progetti di opere o lavori con importo compreso tra Euro 4.000.000,00 ed Euro 3.000.001,00: percentuale del 1,60%;
- d) progetti di opere o lavori con importo compreso tra Euro 3.000.000,00 ed Euro 2.000.001,00: percentuale del 1,80%;
- e) progetti di opere o lavori con importo compreso tra Euro 2.000.000,00 ed Euro 1.000.001,00: percentuale del 1,90%;
- f) progetti di opere o lavori con importo uguale o inferiore ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%.

4.2) I progetti di opere o lavori pubblici, da ammettere all'incentivazione, devono avere i caratteri definiti dall'art. 93, del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare devono essere corredati degli elaborati progettuali (descrittivi e grafici) inerenti alle specifiche categorie di opere previste nel progetto stesso ai sensi della normativa. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente e a condizione che si pervenga all'approvazione del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo.

4.3) In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs. n. 163, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

ART. 5 - Suddivisione del fondo

5.1) L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato al precedente art. 3, è ripartito, per ciascun opera o lavoro, tra il Responsabile del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

5.2) Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato al precedente art. 3, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

ART. 6 - Soggetti beneficiari - Costituzione gruppo di lavoro.

6.1) Ai fini della ripartizione del fondo di cui al precedente art. 4.1) il personale interessato è quello individuato all'art. 93 comma 7 ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in organico all'amministrazione, in relazione al progetto ed alla funzione da svolgere.

6.2) La Giunta comunale o il Responsabile di Settore, con specifico provvedimento, individua, per ogni lavoro che richieda attività di progettazione e/o sia inserito nell'elenco annuale e triennale dei lavori o nel PEG, il Responsabile unico del Procedimento.

6.3) Il Responsabile unico del Procedimento, costituisce il Gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle seguenti attività: Progettazione, Coordinamento della sicurezza, Direzione lavori, Collaudo/Regolare Esecuzione. Inoltre per ogni attività individua gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto.

Nel predetto prospetto sono indicate le attività da svolgere, i tempi, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare.

6.4) I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.

6.5) L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

6.6) Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri uffici, nonché tecnici esterni.

6.7) Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di lavori pubblici, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

ART. 7 - Ripartizione della quota dell'80% del fondo

7.1) La somma, oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi, determinata con le modalità di cui all' art. 4.1), è ripartita come segue:

PRESTAZIONE		%
Responsabile Unico del Procedimento		45
GRUPPO PROGETTAZIONE	Progetto Preliminare	2
	Progetto Definitivo	5
	Progetto Esecutivo	10
	Supporto per Verifica Progetto	1
	Coordinamento Sicurezza in fase progettazione	3
Ufficio Direzione Lavori	Direttore Lavori	6
	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	4
	Direttore Cantiere	1
	Ispettore Cantiere	1
Collaudo/regolare esecuzione		2
Attività supporto tecnico – Amministrativo (redattori atti, contratti, corrispondenza, comunicazioni anac, AVCPASS., Collaboratori, etc.)		20
TOTALE		100

7.2) Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.

7.3) La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno, costituisce economia.

ART. 8 – Limitazioni all'erogazione degli incentivi

8.1) Ai sensi dell'art.93, comma 7 ter, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l'incentivo in parola complessivamente corrisposto nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

8.2) A fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e non imputabili al personale incaricato, le risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro sono ridotte dello 0,5%. Non sono computati nel termine di esecuzione lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e/o per ritardato accredito delle somme da parte dell'Ente "cofinanziatore" dell'opera o lavoro;

8.3) Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

8.4) Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

ART. 9 – Liquidazione del fondo

9.1) Il Responsabile del servizio competenti a disporre la corresponsione dell'incentivo, sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti (privi di qualifica dirigenziale) interessati. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie.

9.2) L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Responsabile del servizio del buon esito della specifica attività effettivamente svolta del dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo;

9.3) La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del servizio competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, e trasmessa agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata. Per l'attività di progettazione, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione del progetto preliminare, definitivo/esecutivo di ciascuna opera e/o lavoro.

9.4) Per la direzione lavori ed il collaudo/regolare esecuzione la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione.

9.5) La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto determinativo emesso dal Responsabile del servizio a seguito della verifica di regolare esecuzione delle opere o lavori ad esso connessi. Il servizio finanziario, riscontrata la regolarità contabile e verificato ogni elemento utile alla liquidazione delle spettanze provvederà alla liquidazione delle somme incentivanti ai dipendenti aventi diritto.

9.6) La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro, non dovuta a inadempienze da parte dei soggetti indicati al precedente comma, non pregiudica l'erogazione dell'incentivo che viene disposta con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

ART. 10 - Assicurazione

10.1) Ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 – testo vigente e di quanto previsto dal D.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni, l'Amministrazione in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente, del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi in favore del dipendente incaricato della progettazione. La assicurazione oggetto di contributo è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

ART. 11 - Svolgimento dell'attività

11.1) Le attività descritte nel precedente art. 7 vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

11.2) Il personale incaricato della progettazione potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

11.3) L'incentivo alla progettazione assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.

11.4) Al Comune competono le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte dell'Ente organizzatore del corso e/o per il quali, comunque, l'Amministrazione Comunale sostiene gli oneri di cui al presente articolo sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal presente regolamento.

ART. 12 - Norme transitorie - Entrata in vigore

12.1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente al 19/08/2014 (data di entrata in vigore della LEGGE 11 agosto 2014, n. 114).

12.2) In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli incentivi alla progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di retroattività della legge sancito dall'ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale, i compensi da erogare per attività svolte fino dal 18 agosto 2014, vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti. Ciò anche in considerazione al fatto che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione vigente in data anteriore e che pertanto non sono compresi nel disposto legislativo di cui alla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

12.3) Si applicano i seguenti limiti legali alle erogazioni degli incentivi in oggetto:

- dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in Legge 11/08/2014 n. 114), il fondo destinato al trattamento economico accessorio è ridotto del 20%, destinato al fondo per l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 quater del d.lgs. 163/2006 come introdotto dalla legge 114/2014 cit;
- dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in Legge 11/08/2014 n. 114), gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il 50% del trattamento complessivo lordo;
- dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in Legge 11/08/2014 n. 114), gli incentivi non possono essere corrisposti per tutte le attività manutentive e per la redazione degli atti di pianificazione, comunque denominati;
- dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della conversione in legge con modificazioni del DL 24/06/2014 n. 90, convertito in Legge 11/08/2014 n. 114), gli incentivi sono decurtati dei ribassi d'asta e ridotti in proporzione all'incremento di tempi e costi;

- dal 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016) non è possibile riconoscere alcun incentivo alla progettazione interna sulla base del presente regolamento;

12.4) Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

12.5) Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente Regolamento.

12.6) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.